



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04890 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 470 del 23 aprile 2025)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli onorevoli interroganti tornano su una vicenda, quella relativa all'allontanamento di una minore dalla famiglia d'origine e al suo collocamento etero-familiare, già trattata in recenti atti di sindacato ispettivo, formulando in chiusura quesiti specifici in merito alle iniziative assunte per garantire che *“l'attività dei servizi sociali, specie nei casi di allontanamento dei minori, si svolga sempre nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della vita relazionale e dell'obbligo di informazione corretta verso i minori e le famiglie”* e, in generale, per assicurare *“formazione e sostegno alle famiglie coinvolte in provvedimenti di affidamento o allontanamento”*.

Ora, il tenore dei quesiti posti impone di concentrare l'attenzione sulle modalità e procedure seguite dai servizi sociali incaricati per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di allontanamento dei minori dalle loro famiglie d'origine.

Della centralità dell'istituto dell'ascolto del minore capace di discernimento da parte dell'Autorità giudiziaria si è infatti già ampiamente detto in risposta ad altri atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso tema.

Qui basti rammentare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, un provvedimento che si traduca nell'esecuzione coattiva del prelievo del

minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello *status quo*.

In sostanza, l'allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.

Ne deriva che occorre evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l'opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell'altro genitore.

Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi *desiderata*, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.

E del resto, tornando al caso richiamato dagli interroganti, sulla conduzione della vicenda giudiziaria da parte dell'Autorità giudiziaria competente si è già riferito in precedenza. In particolare, si è evidenziato che le decisioni da ultimo assunte dal Tribunale di Roma sono maturate all'esito di una lunga ed accurata istruttoria, costellata da numerose ed approfondite indagini tecniche, sempre orientate all'individuazione della soluzione più idonea a salvaguardare il superiore interesse

della minore ed accompagnate da un monitoraggio continuo e costante del nucleo familiare.

Venendo ora, dunque, al cuore dei quesiti posti, di seguito si procede a dare sinteticamente conto degli strumenti messi in campo per supportare e monitorare il collocamento in struttura di un minore di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia d'origine.

In particolare, con specifico riguardo agli strumenti apprestati in tale ambito dal Comune di Roma Capitale, Ente locale direttamente interessato dalla vicenda che ci occupa, pare utile evidenziare che il Servizio Sociale Professionale attivo presso i Municipi dell'Ente dispone di un'area, denominata “*Area Minori Autorità Giudiziarie*”, composta da assistenti sociali e psicologi, che cura proprio la presa in carico delle segnalazioni e richieste di collaborazione provenienti dalle Autorità Giudiziarie Minorili.

Detto personale, dunque, una volta ricevuto un decreto che dispone il collocamento in struttura di un minore, in accordo con il tutore e/o il curatore del minore, oltre ad avviare la ricerca della struttura residenziale idonea invita gli adulti di riferimento del minore ad un colloquio in presenza, al duplice fine di offrire loro sostegno e fornire informazioni sui contenuti del decreto.

Ove ritenuto opportuno, gli operatori della citata Area procedono poi alla pianificazione di ulteriori incontri di sostegno e supporto, durante i quali chiariscono che l'allontanamento è temporaneo, a condizione che i minori e gli adulti di riferimento completino con esito positivo i percorsi prescritti dall'Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura.

Successivamente, gli operatori, da un lato, concordano con gli adulti coinvolti le modalità di comunicazione al minore della decisione del Tribunale, tenendo conto dell'età e del grado di maturità dello stesso, dall'altro lato procedono alla definizione dei tempi e modi del collocamento, nel rispetto delle scadenze fissate dall'Autorità Giudiziaria. Ove la decisione giudiziaria coinvolga bambini e preadolescenti, i

professionisti del Servizio Sociale Professionale si rendono disponibili a supportare, ove richiesto, gli adulti nella delicata fase di comunicazione della decisione al minore.

Al fine di realizzare l'inserimento, gli operatori di regola si accordano con gli adulti affinché accompagnino il minore presso la sede del Servizio Sociale, da dove gli Assistenti Sociali lo condurranno in struttura, con l'eventuale supporto dei mezzi e del personale della Polizia di Roma Capitale - Ufficio NAE.

Subito dopo il collocamento, gli adulti di riferimento vengono contattati dall'assistente sociale, che provvede a fornire informazioni in merito agli esiti dell'inserimento e alla prima notte di permanenza.

Ebbene, secondo i riscontri forniti dal Comune di Roma Capitale, tale procedura risulta essere stata effettivamente seguita anche nel caso richiamato dall'Onorevole interrogante, e ciò senza mai trascurare l'adozione di tutte le precauzioni, anche sotto il profilo delle modalità comunicative prescelte, imposte dal contesto e dall'età della minore, nel pieno rispetto della dignità dei soggetti coinvolti e facendo uso di tutti gli strumenti professionali necessari per garantire una soluzione che fosse meno invasiva possibile per la bambina.

Ciò detto in merito alla specifica vicenda richiamata dagli interroganti, pare utile dare sinteticamente conto più in generale degli strumenti messi in campo dal Governo per monitorare e supportare l'integrazione e l'inclusione sociale dei minori fuori famiglia e dei minori affidati in carico ai servizi sociali territoriali.

Ebbene, si segnala che l'articolo 2 della legge 4 luglio 2024, n. 104 (Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore) ha previsto l'istituzione - nell'ambito della Rete protezione e inclusione - di un Tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Tra i compiti assegnati al Tavolo vi è quello di predisporre una relazione annuale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto l'indicazione delle attività

connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati (con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e dei maggiorenni in prosieguo amministrativo), delle principali prestazioni erogate, del profilo dei minori in carico, nonché della efficacia degli interventi di monitoraggio, valutazione e analisi svolte dal Tavolo medesimo, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali. Il fine ultimo è quello di promuovere un accesso equo ai servizi.

E' poi opportuno segnalare il lavoro di infrastrutturazione del Sistema informativo Unitario dei servizi sociali (SIUSS), istituito dal decreto legislativo n. 147 del 2017 e concepito come un'infrastruttura conoscitiva strategica per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del sistema dei servizi sociali.

Il SIUSS - che si articola nel Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) e nel Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei Bambini e delle loro famiglie (SINBA) - comprende due specifici Allegati: l'Allegato 5 (che raccoglie informazioni sui servizi e i beneficiari degli interventi di affidamenti familiare) e l'Allegato 6 (dedicato ai servizi residenziali per minorenni e ai minorenni ivi accolti). Nel corso del biennio 2023-2024, sono stati realizzati interventi volti ad accelerare la strutturazione del SIOSS, provvedendosi anche all'aggiornamento degli Allegati 5 e 6.

Ebbene, le informazioni raccolte nell'ambito di tale lavoro di aggiornamento hanno consentito di acquisire una visione d'insieme sull'organizzazione dei servizi stessi e sulla modalità di gestione degli interventi rivolti ai minorenni. Ciò ha permesso anche di misurare la dimensione del fenomeno, dato – questo - fondamentale ai fini dell'avvio di un sistema di monitoraggio più completo ed omogeneo, coinvolgente tutti i minorenni in carico ai servizi sociali territoriali.

Si segnalano, ancora, le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Si tratta di dispositivi di *soft law*

che sono il frutto di un lavoro collegiale e pluriennale realizzato in seno a tavoli istituzionali nazionali istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'obiettivo è quello di costruire un sistema il più possibile omogeneo in tutto il Paese, in grado di offrire servizi equi e appropriati a bambini, ragazzi e famiglie, definendo orientamenti comuni per la tutela dei minorenni fuori famiglia.

Le due Linee offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie, organizzato nella forma delle raccomandazioni. Nello specifico:

- le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare hanno l'obiettivo di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affidamento come modalità, condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, di protezione e intervento in favore del minore;

- le Linee di indirizzo nei servizi residenziali mirano invece ad indirizzare, sostenere, qualificare e dare unitarietà agli interventi di accoglienza residenziale familiare e di tipo familiare realizzate su tutto il territorio nazionale. Esse intervengono su un quadro normativo regionale differenziato, proponendo una cornice unitaria e complessiva di riferimento rispetto a principi, contenuti e metodi di attuazione, in continuità con le linee di indirizzo per l'affidamento familiare.

Entrambe le Linee di indirizzo sono state recentemente aggiornate e approvate in sede di Conferenza Unificata nel febbraio 2024, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento metodologico e operativo condiviso per l'intervento nei confronti dei minorenni fuori famiglia. Il processo di revisione si collega al più ampio lavoro di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, offrendo agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) strumenti aggiornati a sostegno dell'attuazione dei LEP e contribuendo a strutturare sui territori servizi che rispondono a criteri di qualità ed efficienza previsti dalla normativa vigente. In esito al processo di aggiornamento, è stato dato avvio ad un percorso di "*disseminazione territoriale*" rivolto in maniera prioritaria agli ATS, agli operatori dei servizi sociosanitari e agli enti del Terzo Settore, al fine di favorire la piena applicazione degli strumenti di indirizzo a livello locale.

Questo lo stato dell'arte sugli strumenti apprestati per fornire assistenza a quei minori le cui condizioni familiari rendano necessari interventi di integrazione ed inclusione sociale al di fuori della loro famiglia d'origine.

Ad un tempo resta ferma, però, la volontà del Governo di continuare a lavorare affinché sia adeguatamente tutelato il superiore interesse del minore a vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine sin tanto che - si intende - egli non si trovi privo di un ambiente familiare idoneo.

In questa direzione si muove, da ultimo, il disegno di legge di iniziativa governativa Atto Camera 1866, presentato in data 13 maggio 2024 e - allo stato - all'esame in Commissione, che interviene proprio in materia di tutela dei minori in affidamento, con l'obiettivo di scongiurare affidamenti impropri ovvero affidamenti presso istituti o famiglie a lungo termine o *sine die*.

A tal fine il disegno di legge prevede l'istituzione:

- del “registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici o privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie”, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, contrastando il fenomeno dell'istituzionalizzazione impropria;
- del “registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie”, con la funzione di acquisire informazioni utili a delineare un quadro unitario in merito alle diverse fattispecie di allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine, compreso l'allontanamento temporaneo e l'affidamento preadottivo;
- dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, con funzione di monitoraggio in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie.

Si segnala, inoltre, che l'*iter* di approvazione formale del 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è ormai

prossimo alla conclusione.

Il nuovo Piano, articolato in tre macroaree, genitorialità, educazione e salute, e composto da 16 azioni, riserva un'attenzione particolare al sostegno alla genitorialità, alle politiche sull'affidamento familiare e alla raccolta dei dati. Si evidenzia, in particolare, che una delle azioni previste mira a creare un quadro informativo dettagliato sulle molteplici esperienze di affidamento, analizzandone caratteristiche ed esiti, con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni coinvolte nella programmazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza conoscenze e strumenti utili a orientare gli interventi in modo efficace.

In tale contesto, la valorizzazione e la promozione dell'affido nel quadro del 6° Piano si inseriscono in una logica di sostegno reciproco tra famiglie, finalizzato alla tutela e al benessere dei minorenni. Il principio guida consiste, infatti, nell'evitare che l'intervento pubblico si sostituisca ai doveri familiari, privilegiando invece azioni di accompagnamento, promozione e supporto alle responsabilità genitoriali nella cura di bambini e ragazzi, affinché il ruolo educativo degli adulti si rafforzi progressivamente.

Ebbene, la molteplicità delle iniziative assunte da inizio Legislatura ad oggi e qui sintetizzate dà la misura del forte impegno che il Governo sta dimostrando sul fronte della tutela, innanzitutto, del diritto fondamentale del minore alla continuità affettiva, che passa necessariamente attraverso la configurazione del definitivo allontanamento del minore dalla sua famiglia d'origine come soluzione "limite", alla quale ricorrere solo ove risultino insuperabili le difficoltà della famiglia d'origine nell'assicurargli un ambiente idoneo in cui crescere e formarsi.

Al contempo sono state implementate le misure tese ad accompagnare il minore e la sua famiglia d'origine in quel difficile momento che inevitabilmente segna le vite di tutti i soggetti coinvolti ogni volta che l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse del minore. Un ruolo di primo piano è, in tale contesto, riconosciuto all'ascolto di quest'ultimo, che costituisce momento ineludibile anche nell'attività dei servizi sociali, in quanto funzionale a restituire centralità al punto di vista del giovane

che perciò partecipa in prima persona alla costruzione del percorso di cura che lo riguarda.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)